

COPIA

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 del 31.08.2016**

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO E LA DITTA ARTONI & TONI COMUNICAZIONI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VEZZANO FOOD FESTIVAL" (23 - 24 - 25 SETTEMBRE 2016)

L'anno **duemilasedici** addì **trentuno** del mese di **agosto** alle ore **17.00** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

SINDACO	MAURO BIGI	Presente
VICE-SINDACO	ILENIA ROCCHI	Assente
ASSESSORE	STEFANIA COLLI	Presente
ASSESSORE	ALESSANDRA LEONI	Presente
ASSESSORE	FRANCO STAZZONI	Presente

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE: **DOTT.SSA CHIARA CAGNI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: **MAURO BIGI** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- (a) che tra gli scopi istituzionali del Comune vi è la promozione e valorizzazione del territorio attraverso iniziative a carattere fieristico, culturale, ambientale e naturalistico;
- (b) che il Comune promuove annualmente alcune manifestazioni come occasioni privilegiate di promozione economico, sociale e turistica del territorio;

VISTA la richiesta pervenuta in data 8 luglio u.s. (Prot. N. 6158/2016), dalla ditta Artoni Comunicazione di Artoni Paolo e Toni Tamara, con sede legale in Via G. Maramotti n. 6 a Reggio Emilia, P.I.02095710352, finalizzata alla realizzazione sul territorio comunale della manifestazione denominata "Vezzano Food Festival";

PRESO ATTO che la ditta Artoni & Toni Comunicazioni organizza sul territorio provinciale e regionale eventi enogastronomici finalizzati alla promozione dello "street food" e che, considerata l'esperienza acquisita, ha intessuto collaborazioni con diverse Amministrazioni Comunali e Pro Loco limitrofe al territorio vezzanese;

CONSIDERATO il grande interesse che le manifestazioni di "street food" o "cibo da strada" stanno suscitando sul territorio nazionale, messe in risalto da grande partecipazione di pubblico che avvicina questi eventi ad aspetti antropologici, ma anche alla messa in gioco di importanti valori culturali, identitari ed etnici in quanto i prodotti da consumare per strada sono spesso legati a specialità locali o regionali;

RITENUTO opportuno, viste le finalità della manifestazione, accogliere la proposta della ditta Artoni & Toni Comunicazioni, in quanto realtà dotata delle strutture e risorse necessarie nonché competente ad organizzare e gestire eventi di street food da realizzarsi in collaborazione con il Comune;

CONSIDERATO altresì opportuno definire con la predetta ditta Artoni Comunicazione di Artoni Paolo e Toni Tamara, con sede legale in Via G. Maramotti n. 6 a Reggio Emilia, P.I.02095710352 rappresentata dal Legale Rappresentante Toni Tamara un accordo di collaborazione per la realizzazione della manifestazione denominata "Vezzano Food Festival" nelle giornate del 23, 24 e 25 settembre 2016, quali occasioni privilegiate di promozione economico, sociale e turistica del territorio;

RITENUTO di approvare lo schema di Accordo allegato al presente atto, con cui vengono disciplinate le modalità di realizzazione della predette manifestazione e gli impegni reciproci assunti dal Comune e dalla ditta Artoni Comunicazione;

DATO ATTO in particolare che con il suddetto Accordo:

- Il Comune e la Ditta Artoni Comunicazione si impegnano ad organizzare a Vezzano sul Crostolo un evento enogastronomico avente ad oggetto lo "street food";
- Il Comune affida alla Ditta Artoni Comunicazione la realizzazione della manifestazione "Vezzano Food Festival" prevista per il 23 – 24 – 25 settembre 2016;
- La Ditta si obbliga a ricercare e a garantire che alla manifestazione partecipino operatori specializzati nello "street food";
- Il Comune si impegna a concedere alla Ditta l'occupazione di suolo pubblico a titolo non oneroso delle aree individuate per la manifestazione;
- la Ditta si impegna a farsi carico della verifica presso i singoli operatori del rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi e delle necessarie autorizzazioni sanitarie, nonché a stipulare assicurazione RC per danni provocati a terzi e polizza fideiussoria con primaria compagnia assicurativa per la durata delle manifestazioni;

VISTO l'art.2 comma 7 della L.R.12/99 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche";

VISTI:

- (a) il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- (b) il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

VISTO lo Statuto, il Regolamento per la definizione dei contratti ed il Regolamento di contabilità Comunali;

VISTO IL D. Lgs. 18.8.2000 n.267;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di *"ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO E LA DITTA ARTONI COMUNICAZIONE"* di Artoni Paolo e Toni Tamara, con sede legale in Via G. Maramotti n. 6 a Reggio Emilia, P.I.02095710352 rappresentata dal Legale Rappresentante Toni Tamara, finalizzato a disciplinare le attività connesse ed i reciproci impegni nell'organizzazione della manifestazione denominata *"VEZZANO FOOD FESTIVAL"* da realizzarsi il 23 – 24 – 25 settembre 2016 a Vezzano sul Crostolo;
- 2. DI DARE ATTO** che il suddetto Accordo sinteticamente prevede:
 - Il Comune e la Ditta Artoni Comunicazione si impegnano ad organizzare a Vezzano sul Crostolo un evento enogastronomico avente ad oggetto lo "street food";
 - Il Comune affida alla Ditta Artoni Comunicazione la realizzazione della manifestazione "Vezzano Food Festival" prevista per il 23 – 24 – 25 settembre 2016;
 - La Ditta si obbliga a ricercare e a garantire che alla manifestazione partecipino operatori specializzati nello "street food";
 - Il Comune si impegna a concedere alla Ditta l'occupazione di suolo pubblico a titolo non oneroso delle aree individuate per la manifestazione;
 - la Ditta si impegna a farsi carico della verifica presso i singoli operatori del rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi e delle necessarie autorizzazioni sanitarie, nonché a stipulare assicurazione RC per danni provocati a terzi e polizza fideiussoria con primaria compagnia assicurativa per la durata della manifestazione;
- 3. DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Affari Generali alla sottoscrizione dell'allegato Accordo di collaborazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Inoltre con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO E LA DITTA ARTONI COMUNICAZIONE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VEZZANO FOOD FESTIVAL" (23 – 24 – 25 SETTEMBRE 2016)

TRA

il Comune di Vezzano sul Crostolo, Ente territoriale avente Codice Fiscale 00441360351, con sede a Vezzano sul Crostolo (RE) in Piazza della Libertà n. 1, rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali Sig.ra Daniela Pedrini che agisce quale rappresentante e dunque in nome e per conto del Comune di Vezzano sul Crostolo, di seguito denominato **"Comune"**

E

la ditta Artoni Comunicazione di Artoni Paolo e Toni Tamara, rappresentata dal Legale Rappresentante Toni Tamara, nata a Scandiano il 16/10/1979 e residente in Via G. Maramotti n. 6 a Reggio Emilia, la quale agisce in questo atto esclusivamente in nome e per conto della ditta Artoni Comunicazione, con sede legale in Via G. Maramotti n. 6 a Reggio Emilia, P.IVA 02095710352, di seguito denominato **"Gestore"**

PREMESSO:

- (c) che tra gli scopi istituzionali del Comune vi è la promozione e valorizzazione del territorio attraverso iniziative a carattere fieristico, culturale, ambientale e naturalistico;
- (d) che la ditta Artoni & Toni Comunicazioni organizza sul territorio provinciale/regionale eventi enogastronomici finalizzati alla promozione dello "street food" e che, considerata l'esperienza acquisita, ha intessuto collaborazioni con diverse Amministrazioni Comunali e/o Pro Loco locali;

VISTA la richiesta del Gestore, pervenuta in data 8 luglio u.s. (Prot. N. 6158/2016), finalizzata alla realizzazione sul territorio comunale della manifestazione denominata "Vezzano Food Festiva";

RITENUTO opportuno, viste le finalità della manifestazione, accogliere la richiesta del Gestore in quanto realtà dotata delle strutture e risorse necessarie nonché competenti ad organizzare e gestire eventi di street food;

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1 - Il Comune e il Gestore si impegnano ad organizzare a Vezzano sul Crostolo un evento enogastronomico avente ad oggetto lo street food;

ART 2 - Il Comune affida al Gestore la realizzazione della manifestazione “Vezzano Food Festival” prevista per il 23 – 24 – 25 settembre 2016;

ART 3 - Il Gestore si obbliga a:

- (1) ricercare e coinvolgere gli operatori specializzati nello “street food”;
- (2) elaborare e gestire la promozione della manifestazione sul territorio comunale, provinciale ed extra-provinciale;
- (3) individuare i posteggi su terreno – sulla base delle planimetrie ed indicazioni fornite dal Comune - e posizionare gli operatori nelle aree concesse dal Comune, nello specifico Piazzetta Pellizzi, Piazza della Libertà, Via Roma Sud, Piazza della Vittoria;
- (4) garantire che alla manifestazione partecipino operatori specializzati nello “street food” aventi come strutture truck, ape, furgoni e che, qualora tali operatori debbano realizzare parte delle produzioni alimentari direttamente su suolo pubblico, gli stessi o gli organizzatori provvedano alla copertura del suolo con apposito materiale di protezione per prevenire danni alla pavimentazione;
- (5) stipulare i contratti con i fornitori dei servizi occorrenti alla realizzazione della manifestazione quali allestimento dell'impianto elettrico per la fornitura di corrente ai singoli operatori, pulizia delle aree destinate alla manifestazione, spettacoli ed eventi collaterali, pubblicità nonché quant'altro necessario;
- (6) farsi carico della verifica presso i singoli operatori del rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi e delle necessarie autorizzazioni sanitarie;
- (7) presentare apposita SCIA presso l'Ufficio Commercio del Comune per la somministrazione temporanea di alimenti per la durata della manifestazione;

- (8) stipulare assicurazione RC per danni provocati a terzi con primaria compagnia assicurativa per un valore non inferiore a € 1.000.000,00= per la durata delle manifestazioni;
- (9) stipulare polizza fideiussoria con primaria compagnia assicurativa o istituto bancario per un importo non inferiore a € 10.000,00= a garanzia del ristoro di eventuali danni ad opere pubbliche o private, pagamento di forniture in genere, allacciamenti e impiantistica; la garanzia dovrà prevedere l'escussione con pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta del beneficiario e con la rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia a eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c.
- (10) presentare la documentazione sopra elencata agli Uffici Comunali competenti entro il 15 settembre 2016.

ART 4 - Il Comune si impegna a:

- (1) concedere al Gestore l'occupazione di suolo pubblico a titolo non oneroso delle aree individuate per la manifestazione, nello specifico Piazzetta Pellizzi, Piazza della Libertà, Via Roma Sud, Piazza della Vittoria;
- (2) collaborare alla promozione della manifestazione attraverso i propri canali di comunicazione, soprattutto facendosi carico della diffusione di volantini e manifesti sul territorio comunale;
- (3) sostenere i costi della corrente elettrica per le aree destinate alla manifestazione sopra specificate;
- (4) emettere ordinanza di chiusura delle vie/piazze destinate alla manifestazione, predisponendo relativa cartellonistica e comunicazione alla cittadinanza;
- (5) garantire la presenza, nell'ora antecedente l'assegnazione delle piazzole, di almeno un agente del Comando di Polizia Municipale per la rimozione delle auto in sosta nelle aree delle manifestazioni;
- (6) garantire la reperibilità di un agente del Comando di Polizia Municipale;
- (7) assicurare la collaborazione degli uffici comunali coinvolti nella realizzazione delle manifestazioni al fine di un corretto e regolare svolgimento delle stesse.

ART 5 – Il Comune da atto che il Gestore, ai fini dell'esercizio delle funzioni assegnategli dal presente accordo, riscuoterà dagli operatori aderenti alle manifestazioni le quote di partecipazione.

ART 6 - Il presente accordo di collaborazione è finalizzato alla realizzazione della manifestazione “Vezzano Food Festival” del 23 – 24 – 25 settembre 2016.

ART 7 – Ogni controversia derivante dall'interpretazione ed attuazione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente tra Comune e Gestore, verrà definita sulla base della normativa vigente in materia di Commercio su aree pubbliche e, se necessario, verrà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia.

ART 8 – Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vezzano sul Crostolo, lì

Per il Comune di Vezzano sul Crostolo

Per Artoni Comunicazione



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO E LA DITTA ARTONI COMUNICAZIONE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VEZZANO FOOD FESTIVAL" (23 - 24 - 25 SETTEMBRE 2016)

PARERI DI REGOLARITA'

- **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

data: 31.08.2016

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
Rag. Daniela Pedrini

- **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE** in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

data: 31.08.2016

IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
D.ssa Chiara Cagni

COPIA
VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 del 31.08.2016

IL PRESIDENTE
F.to MAURO BIGI

IL SEGRETARIO
F.to DR. EMILIO BININI

Il sottoscritto:

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico del Comune in data odierna, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Vezzano sul Crostolo, lì 21.08.2016

IL VICE SEGRETARIO
F.to D.SSA CHIARA CAGNI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL VICE SEGRETARIO
D.SSA CHIARA CAGNI

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 31.08.2016

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Vezzano sul Crostolo, lì 21.08.2016

IL VICE SEGRETARIO
F.to D.SSA CHIARA CAGNI